

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

in alcune province è molto praticata l'attività venatoria da appostamento che interessa migliaia di cacciatori;

la suddetta attività, ai sensi della vigente normativa sull'esercizio venatorio, è consentita anche con l'impiego di uccelli vivi, utilizzati in funzione di richiamo (articolo 5 della legge n. 157 del 1992);

con l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che modifica l'articolo 727 del codice penale, riguardante il maltrattamento di animali, sono sorti dubbi sulle caratteristiche e sulle dimensioni delle gabbie da usare per detenere i suddetti richiami vivi, tanto da indurre i competenti organi giudiziari ad emanare apposite direttive ai Corpi di polizia giudiziaria, ai quali viene fatto obbligo di denunciare i cacciatori che utilizzino gabbie « troppo anguste »;

nessuna norma prescrive le dimensioni minime della gabbia in questione e che, anzi, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso il parere che le attuali dimensioni medie siano da ritenersi valide in quanto determinate da ragioni pratiche e storiche;

è indispensabile debba essere sanato lo stridente contrasto tra la norma autorizzatoria e l'interpretazione di quella penale che porta alla lesione di un diritto di cui sono titolari i cacciatori;

si tratta di un necessario intervento di raccordo tra norme di natura diversa;

impegna il Governo

a garantire con gli interventi che saranno ritenuti più efficaci il principio della liceità del prelievo venatorio nel rispetto della legge n. 157 del 1992, attualmente vigente, e nei limiti dalla stessa fissati, anche per quanto attiene alle modalità di tutela dei richiami vivi.

(7-00036)

« Lembo ».